

## ***Considerazioni in merito alla sentenza del Consiglio di Stato, n.05337/2015***

La sentenza breve del TAR Lombardia – Milano, Sezione IV n. 00659/2015 imponeva il vincolo all'ente gestore Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale" di modificare il dettato del bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 6 del 14 gennaio 2015 e di assumere gli educatori professionali ex- d.m. n. 520 del 1998.

Altresì, come positivo effetto collaterale, la medesima sentenza, avrebbe lasciata aperta l'opportunità agli attuali educatori in servizio (con diploma di laurea in scienze dell'educazione, classe L/19) di colmare la loro lacuna.

Essi, in sede regionale, sarebbero stati chiamati a partecipare ad un auspicabile percorso formativo di aggiornamento e di arricchimento culturale, concernente le discipline dell' area sociosanitaria, da programmare in forma concordata con il Ministero della Sanità, discipline che sono escluse, ora, pressoché integralmente, dal loro corso universitario di base.

Ora, questa positiva evenienza viene denegata con la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione terza) N.05337/2015.

Peraltro, fra la prima sentenza (quella del T.A.R. per la Lombardia) e la seconda (Consiglio di Stato), è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 3612/2015, della quale il Consiglio di Stato ha tenuto conto nel suo pronunciamento.

Sofferriamo la nostra attenzione su quest'ultima sentenza.

Il Consiglio di Stato, nella parte motivazionale in diritto, fa delle affermazioni che non sono condivisibili.

1.-Afferma la sentenza a pag. 6:

*"..non si può accedere alla tesi, diffusamente sviluppata dalla convenuta Associazione senza limiti, tesa ad assegnare ai centri diurni in questione una **prevalente e pressoché esclusiva funzione di cura ed assistenza sul piano terapeutico ed infermieristico/medicale** dei soggetti in condizione di disabilità, che dei C.D.D. intendano avvalersi per il soggiorno diurno."* (la sottolineatura è nostra).

Da una semplice lettura degli atti, non si evince che l'associazione "Senza Limiti" abbia inteso assegnare ai C.D.D. tale riduttiva funzione, tanto meno in forma prevalente o esclusiva.

2.- La sentenza accenna, sempre a pag. 6, alla *"natura sociosanitaria dei centri in questione"*.

La natura dei centri, rilevata nella sentenza, trova riscontro *"...anche sul riparto di spesa a carico del servizio sanitario nazionale"*.

Dice bene il giudice amministrativo, perché il 70% degli oneri è a carico del Fondo Sanitario Regionale e solo il 30% degli oneri è a carico dei Comuni o delle persone utenti.

E' nel ragionamento successivo che il giudice introduce un quadro attuativo privo di fondamento.

Il collegio giudicante afferma che la qualifica dell'educatore professionale, ex d.m. n. 520 del 1998, in possesso del relativo diploma universitario abilitante, troverebbe la sua giustificazione nel privilegiare "...il solo apporto terapeutico sanitario..." .

In altri termini, il Collegio, sposando la teoria dell'ente appellante, ritiene l'educatore professionale, ex d.m. n. 520, capace di stabilire un approccio "...solo in termini di malattia..." con la persona in stato di disabilità e non un rapporto basato sulla "menomazione", che riduce la capacità di interagire della persona stessa con l'ambiente.

In questo modo, il collegio attribuisce ad una tipologia di educatore (ex-d.m. n. 520/1998) una (impropria) funzione "medicalizzante" della persona con disabilità, mentre, all'altra tipologia (il laureato in scienze dell'educazione, L.19) attribuisce la funzione di svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale.

Ciò è destituito di fondamento, in quanto è in evidente contrasto con il percorso di studio e con la realtà dell'impiego dell'educatore professionale ex- d.m. n. 520/1998.

I suoi ambiti di impiego sono molto diversificati e riguardano le aree sociali e sociosanitarie di persone in condizioni di svantaggio sociale e non solo per le persone con disabilità grave.

Si tratta delle persone con sofferenza psichica, con vissuto di tossicodipendenza, di persone con vissuto di costrizione carceraria, di persone immigrate....

In ognuno di tali versanti, l'apporto dell'educatore è basato sulla elaborazione ed attuazione del progetto della persona.

La conoscenza di alcuni fondamentali elementi che riguardano lo stato di salute e i bisogni sanitari della persona, costituisce per l'educatore la base di partenza per evitare alla persona assistita uno sterile "intrattenimento" e per elaborare/attuare, **con la persona assistita**, un proficuo percorso di integrazione sociale.

Tanto per rimanere nell'ambito delle *menomazioni più ricorrenti* nelle persone con disabilità, utenti dei C.D.D.: esse riguardano talvolta il sistema nervoso, centrale e periferico,, talvolta i muscoli e l'apparato scheletrico, talvolta ancora le insufficienze mentali e sensoriali...

Non è infrequente che le persone presentino una condizione di *menomazione plurifattoriale*

Dobbiamo chiederci: come è possibile che gli educatori preposti all'elaborazione del Piano Educativo Individuale, specifico per ciascuna delle persone assistite, siano in grado di assolvere a tale arduo mandato se nella loro formazione di base sono state assenti le discipline sanitarie... le scienze infermieristiche... le tecniche neuropsichiatriche e riabilitative... i metodi e la didattica delle attività motorie... le scienze mediche di base...

I giudici del Consiglio di Stato non hanno considerato che anche gli interventi educativi (nelle aree: motoria, espressiva, delle autonomie), gli interventi assistenziali (alimentazione, soddisfazione delle esigenze

fisiologiche, igiene personale, abbigliamento, accompagnamento alla deambulazione ed educazione al movimento), i momenti di socializzazione (la moltiplicazione dei rapporti nella convivenza, la relazione con

3/3

il territorio, gite, gare...), **non possono prescindere dalla performance sanitaria della persona**, che costituisce sempre e comunque un dato su cui si innesta ogni proficua azione socio-riabilitativa.

Ebbene, nel confronto dei crediti formativi universitari fra le due classi di laurea in questione, che abbiamo presentato, sia avanti il T.A.R., che avanti il Consiglio di Stato, abbiamo evidenziato che le discipline, qui sommariamente richiamate, sono notevolmente presenti nel corso di laurea SNT 2 (educazione professionale), *ma non sono per nulla comprese nel piano di studi del corso di laurea L 19 (scienze dell'educazione)*.

Di ciò non ha tenuto conto il Consiglio di Stato, il quale si è "rifugiato" nella D.G.R. n. 3612 del 2015 (emessa dopo la sentenza del T.A.R.), che prevede la spartizione delle funzioni fra le due tipologie di educatori, nell'attuazione del Piano Educativo Individuale.

Su tale atto dell'Amministrazione Regionale, di spartizione delle funzioni, all'interno di un unico progetto socio-riabilitativo, ci sarebbe parecchio da annotare, ma non è questa la sede.

Comunque, alla luce di tale atto amministrativo regionale, è auspicabile che, come dice il bando, l'ente gestore assuma la figura degli educatori non soltanto provenienti dal corso di laurea in *Scienze dell'Educazione*, ma anche quelli in possesso del diploma di qualifica di educatore professionale (equipollente), conseguito dagli educatori in *scuole riconosciute a livello regionale* (precedentemente all'introduzione della figura dell'educatore nell'attuale ordinamento universitario).

Infine, il bando di gara contempla l'assunzione di educatori il cui titolo sia stato conseguito presso *le Università*.

In tale "terzo canale" potrebbe essere compreso il titolo in *Educazione Professionale*, proprio della classe di laurea SNT 2.

Per quanto riguarda la necessità che gli educatori L.19 colmino le lacune nelle discipline sanitarie, ci sembra pertinente e da assecondare un primo passo compiuto in tale senso, con la petizione (Cfr. *"Regolarizzazione dei titoli e del lavoro degli educatori che operano nei servizi sociosanitari"*) promossa dai Sindacati di Base, nello scorso mese di Ottobre.

In conclusione, tocca, a questo punto, ai genitori tenere alta la soglia dell'attenzione, affinché, con la loro innata competenza "esperienziale", partecipino attivamente alla delicata fase dell'elaborazione del Piano Educativo Individuale, e ancora più, alla fase della sua traduzione operativa.

(Walter Fossati, 28 novembre 2015)